

**Parti nella causa principale**

Ricorrenti: Ntionik Anonymi Eraireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis, Ioannis Michail Pikoulas

Convenuto: Epitropi Kefalaiagoras

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulío tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 21 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori — Pubblicazione di un opuscolo contenente informazioni inesatte e ingannevoli, tali da indurre in errore gli investitori

**Dispositivo**

L'art. 21 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale prescriba, per il caso in cui i dati riportati sul prospetto pubblicato ai fini dell'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell'emittente dei detti valori in via di ammissione alla quotazione ufficiale in borsa nonché, indistintamente, dei membri del consiglio di amministrazione di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come responsabili nel detto prospetto.

(<sup>1</sup>) GU C 60 dell'11.3.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano) — procedimento penale a carico di Giovanni Dell'Orto**

(Causa C-467/05) (<sup>1</sup>)

*(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Direttiva 2004/80/CE — Nozione di «vittima» nell'ambito di un procedimento penale — Persona giuridica — Restituzione di beni sequestrati nel corso di un procedimento penale)*

(2007/C 199/14)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Milano

**Imputato nella causa principale**

Giovanni Dell'Orto

con l'intervento di: Saipem SpA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Milano — Interpretazione degli artt. 2 e 9 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e dell'art. 17 della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15) — Nozione di vittima che include «qualsiasi altra persona lesa da un reato» — Diritto al risarcimento di tali persone

**Dispositivo**

La decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, dev'essere interpretata nel senso che, nell'ambito di un procedimento penale e, più specificamente, di un procedimento di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, quale quello di cui trattasi nella causa principale, la nozione di «vittima» ai sensi della decisione quadro non include le persone giuridiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 74 del 25.3.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-1/06) (<sup>1</sup>)

*(Agricoltura — Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Produzione della prova dell'esportazione dei prodotti — Produzione della prova equivalente — Art. 47, n. 3 — Riconoscimento d'ufficio come prova equivalente di documenti giustificativi non collegati ad una domanda espressa di riconoscimento dell'equivalenza — Non applicazione all'esportazione diretta — Modalità procedurali nazionali — Obblighi che incombono alle autorità nazionali competenti)*

(2007/C 199/15)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg